

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
1° febbraio 1999 *

Nella causa T-256/97,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), associazione internazionale di diritto belga, con sede a Bruxelles, con l'avv. Bernard O'Connor, solicitor, assistito dall'avv. Bonifacio García Porrás, del foro di Salamanca, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, Avenue Marie-Adélaïde,

ricorrente,

sostenuto da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora Michelle Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor David Anderson, barrister, del foro d'Inghilterra e del paese del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

* Lingua processuale: l'inglese.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Viktor Kreuzschitz, consigliere giuridico, e Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del 18 luglio 1997 con cui la Commissione, nell'ambito della procedura che l'ha indotta all'adozione del suo regolamento (CE) 7 aprile 1998, n. 773, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica Popolare Cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU L 111, pag. 19), ha rifiutato di ritenere il ricorrente un interessato,

**IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),**

composto dai signori J. D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas, dalla signora P. Lindh, e dai signori J. Pirrung e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine della controversia

- 1 Il Bureau européen des unions de consommateurs (in prosieguo: il «BEUC») è un'associazione internazionale di diritto belga che rappresenta dinanzi alle istanze comunitarie le associazioni nazionali di consumatori stabilite negli Stati membri ed in altri paesi europei.
- 2 L'11 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato l'avviso di apertura di un procedimento antidumping (n. 97/C 210/09) relativo alle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU C 210, pag. 12; in prosieguo: l'«avviso di apertura») in seguito ad una denuncia presentata il 26 maggio 1997 ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base») dal Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton).
- 3 Ai sensi dell'art. 5, n. 10, del regolamento di base, l'avviso di apertura fissava un termine entro cui le parti interessate potevano manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni potessero essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Esso precisava anche il termine entro il quale le parti interessate potevano chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'art. 6, n. 5, del regolamento di base.
- 4 Con lettera inviata alla Commissione il 15 luglio 1997, il BEUC ha chiesto di essere riconosciuto come parte interessata e di essere autorizzato ad avere conoscenza della denuncia e delle informazioni fornite da qualsiasi altra parte interessata dall'indagine, purché queste non fossero riservate ai sensi degli artt. 6, n. 7, e 19 del regolamento di base.

5 Con lettera 18 luglio 1997 della direzione E «Difesa antidumping: aspetti del pregiudizio e dell'interesse comunitario (politica, inchieste e misure); altri strumenti della politica economica esterna e questioni generali» della Direzione generale Relazioni esterne: politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda (DGI) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha risposto in questi termini:

«Conformemente alla posizione generale della Commissione, ben conosciuta dal BEUC, vorrei (...) sottolineare che i tessuti di cotone greggi non possono essere considerati come prodotti che sono correntemente venduti al dettaglio, cioè che non si tratta di prodotti per i quali il BEUC potrebbe essere considerato come una parte interessata ai sensi degli artt. 5, n. 10, 6, n. 7, e 21 del regolamento del Consiglio n. 384/96 (...). Tengo quindi ad informarvi che non siamo in grado di soddisfare la vostra richiesta mirante alla trasmissione della denuncia e all'accesso ai fascicoli non riservati».

6 Il 7 aprile 1998 la Commissione ha adottato il regolamento CE n. 773/98, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU L 111, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).

7 Conformemente all'art. 4, il regolamento provvisorio è entrato in vigore il 10 aprile 1998 e doveva essere applicato per un periodo di 6 mesi a decorrere da tale data. Poiché il Consiglio non ha adottato un regolamento che impone un dazio antidumping definitivo entro 15 mesi a decorrere dall'apertura del procedimento, previsto all'art. 6, n. 9, del regolamento di base, il regolamento provvisorio è divenuto nullo il 10 ottobre 1998.

Procedimento

- 8 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 19 settembre 1997 il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.
- 9 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 aprile 1998 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente. Questa domanda è stata accolta con ordinanza 25 maggio 1998 del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale.
- 10 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1998, la Commissione ha chiesto al Tribunale, i sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, di dichiarare che non occorre più statuire nella presente causa.
- 11 Con lettera 19 novembre 1998 il Regno Unito ha rinunciato a presentare osservazioni su tale domanda. Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale domanda il 23 novembre 1998.

Sulla domanda di non luogo a statuire

Argomenti delle parti

- 12 La Commissione sostiene che il ricorso è divenuto senza oggetto e che pertanto non occorre più statuire. Essa sottolinea che l'art. 6, n. 9, del regolamento di base prevede che i procedimenti di indagine avviati a norma dell'art. 5, n. 9, del regolamento sono conclusi, in ogni caso, entro 15 mesi dalla loro apertura. Poiché la sua proposta

intesa all'istituzione di dazi antidumping definitivi in applicazione dell'art. 9, n. 4, del regolamento di procedura non è stata adottata entro questo termine dal Consiglio, ne deriverebbe che il procedimento antidumping nell'ambito del quale la decisione impugnata è stata adottata è concluso e che non può più essere adottata alcuna misura.

- 13 Anche supponendo che il BEUC fosse stato legittimato ad essere considerato come parte interessata ai fini di tale procedimento, la sua chiusura comporterebbe che esso non può più far valere tale diritto dato che il procedimento di cui trattasi non esiste più.
- 14 Il ricorrente sostiene che, nonostante siano scaduti i termini entro i quali il regolamento che istituisce un dazio definitivo doveva essere adottato dal Consiglio, esso conserva un interesse ad agire e ad ottenere, in seguito ad un esame del merito della causa, l'annullamento da parte del Tribunale della decisione impugnata, in quanto essa nega il suo diritto di partecipare come parte interessata ad un procedimento antidumping che riguarda prodotti non venduti al dettaglio, e ciò al fine di evitare che la Commissione adotti in futuro una decisione analoga.
- 15 Secondo il ricorrente, la decisione della Commissione, con cui si rifiuta di considerarlo come parte interessata ai fini dell'indagine, si basa su un'interpretazione erronea delle disposizioni del regolamento di base che essa menziona nella lettera del 18 luglio 1997 (v. supra, punto 5). Facendo riferimento, nella decisione impugnata, alla sua «posizione generale» che è «ben conosciuta dal BEUC», la Commissione dimostrerebbe che essa ha l'intenzione di mantenere la stessa interpretazione in futuro. Esso fa anche osservare che l'agente della Commissione, in una lettera inviata al Tribunale il 6 ottobre 1997 con cui si chiedeva una proroga del termine per la presentazione del controricorso, aveva rilevato che «la causa sollevava una questione d'importanza pratica per la Commissione nello svolgimento di tutte le indagini antidumping».
- 16 Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente conferma che esso conserva un interesse a che la decisione impugnata sia annullata per errore della Commissione nell'interpretazione delle disposizioni del regolamento di base, al fine di evitare che decisioni adottate in futuro in casi simili siano viziate dalla stessa illegittimità.

Giudizio del tribunale

- 17 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dagli atti del fascicolo e decide che non occorre passare alla fase orale del procedimento.
- 18 Il Tribunale fa presente che l'interesse ad agire del ricorrente non viene meno anche qualora la decisione impugnata sia già stata eseguita al momento della proposizione del ricorso di annullamento. Infatti, l'annullamento di una siffatta decisione può produrre di per sé conseguenze giuridiche, in particolare evitando che la Commissione reiteri tale condotta (v., in tale senso, sentenze della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 16, e sentenza del Tribunale 9 novembre 1994, causa T-46/92, Scottish Football Association/Commissione, Racc. pag. II-1039, punto 14). Ciò è particolarmente vero nel caso di specie.
- 19 Nella presente fattispecie l'esame della legittimità della decisione impugnata della Commissione, con cui si nega al ricorrente la qualità di parte interessata ai fini di un procedimento antidumping relativo a prodotti non venduti al dettaglio, presuppone un'interpretazione delle disposizioni del regolamento di base, ed in particolare degli artt. 5, n. 10, 6, n. 7, e 21, come risulta dalla formulazione stessa della decisione impugnata.
- 20 Ora non è escluso che il ricorrente sia in futuro di nuovo indotto a manifestarsi per presentare osservazioni e chiedere di avere accesso ai fascicoli non riservati nell'ambito di un procedimento antidumping analogo relativo a prodotti generalmente non venduti al dettaglio. Inoltre, dalla formulazione della decisione impugnata della Commissione risulta che la sua risposta alla domanda presentata nella fattispecie dal ricorrente è la conseguenza della sua propria interpretazione a tale disposizione. A tal riguardo il Tribunale rileva che la Commissione non ha presentato alcun elemento che consenta di confutare questa constatazione.

- 21 Ne deriva che il ricorrente conserva un interesse legittimo a che siano precisate dal giudice comunitario le condizioni giuridiche in cui la Commissione ha il potere di rifiutare di considerarlo come parte interessata ai fini di un tale procedimento.
- 22 Alla luce di questa considerazioni occorre respingere la domanda di non luogo a statuire e ordinare la continuazione del procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

così ordina:

- 1) **La domanda a non luogo a statuire è respinta.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 1° febbraio 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. D. Cooke